

	Asmel Consortile S.C. a r.l. Sede Legale: Via Carlo Cattaneo, 9 - 21013 GALLARATE (VA) P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120 Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli www.asmecomm.it - Centrale di Committenza pubblica COMUNE DI MONDRAGONE (CE)	
---	---	---

COMUNE DI MONDRAGONE

Provincia di Caserta

SETTORE AMBIENTE

Via R. Margherita, 93 – CAP 81034 Mondragone – Tel. +39 0823 774222

<http://www.comune.mondragone.ce.it/> e-mail: s.catanzano@comune.mondragone.ce.it

pec: protocollo@pec.comune.mondragone.ce.it

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO (R3-R13) DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 20.01.08) E RIFIUTI DI SFALCI E POTATURE (CER 20.02.01) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MONDRAGONE (D.M. 13 FEBBRAIO 2014 ALLEGATO 1) – CIG: 8128540B66

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Art. 26 D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009

Art. 23, c.5 Codice degli Appalti Pubblici, approvato con D. Lgs. n. 50/2016

Art. 279, c.1, lett. e), Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Mondragone,

Il Responsabile dell’Area III

arch. Salvatore Catanzano

1. PREMESSA

Il presente “*Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze*” è redatto in adempimento all’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. (T.U. Sicurezza) e contiene le informazioni principali per l’Impresa appaltatrice in ordine ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’articolo 26, comma 1, lettera b) del richiamato decreto.

Nel caso del Comune di Mondragone, pubblica amministrazione committente, l’affidamento dell’appalto di servizio in oggetto impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da realizzare un coordinamento con l’operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l’attività richiesta.

A tal fine, “*il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi*”.

I datori di lavoro, compresi i subappaltatori, devono pertanto promuovere la cooperazione ed il coordinamento, ed in particolare:

1. cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
2. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione del servizio. In riferimento al presente documento, si definisce “*interferenza*” ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi o tra dipendenti del Committente e Impresa appaltatrice o tra utenti del servizio e Impresa appaltatrice. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, oltreché di continuità produttiva.

Nel presente documento sono evidenziate le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi; è messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta.

L’Appaltatore, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazioni al DUVRI sulla base della propria esperienza senza che questo giustifichi modifiche di adeguamento dei prezzi o dei costi della sicurezza. Nel caso in cui, durante l’esecuzione del contratto, si renda necessario apportare varianti al contratto, si procederà all’aggiornamento del DUVRI.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o di opera o di somministrazione (articolo così modificato dal D. Lgs. 03/08/2009, n. 106).

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Fermo restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare d'appalto l'affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 03 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

(articolo così modificato dall'articolo 16 del D. Lgs. 03/08/2009, n. 106).

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dello 08 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1 bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dallo 01 agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici, di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenente:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito

della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'individuazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi.

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, c.1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. (comma così sostituito dall'articolo 19 del D. Lgs. 03/08/2009, n. 106)

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo

6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche in riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28. (comma introdotto dall'articolo 19 del d. lgs. 03/08/2009, n. 106);

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

- a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
- c) (lettera soppressa dall'articolo 19 del D.lgs. 03/08/2009, n. 106).

Determinazione n. 3 in data 05 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.

Definisce i casi di esclusione del documento e i costi della sicurezza da considerare.

3. FINALITÀ E GESTIONE DEL DUVRI

Il presente documento, redatto preventivamente alla gara di appalto ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., si prefigge l'obiettivo di evidenziare le interferenze connesse con lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento e le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi relativi ed è, pertanto, messo a disposizione dei concorrenti ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'articolo 68 e dell'Allegato VIII del D.lgs. 12/04/2006, n. 163 s.m.i..

Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento dei servizi e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro. Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare nell'espletamento dei servizi e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazioni al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire, sulla base della propria esperienza, la sicurezza del lavoro, senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento ai costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

I costi della sicurezza di cui all'articolo 86, comma 3 bis, del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

La stazione appaltante con il presente documento fornisce informazioni sui rischi specifici esistenti nell'esecuzione dei servizi in appalto al fine di mettere in condizioni l'Appaltatore di conoscere i rischi per essere in grado di pianificare per i propri dipendenti o per se stesso le misure necessarie per prevenirli.

4. TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Il presente documento indica le misure da adottare per eliminare o, laddove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi interferenti, ovvero i rischi correlati all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Non sono rischi interferenti quelli propri dell'attività dell'Appaltatore.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti:

- i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- quelli esistenti nel luogo di lavoro del committente, laddove è previsto che debba operarvi anche l'appaltatore;
- i rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione dei servizi, esplicitamente richieste dal committente, che comportino rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

Sono escluse dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte delle fasi lavorative/produktive aziendali, si svolgono in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità della stazione appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.

Il presente documento potrà essere oggetto di revisione, in base allo specifico piano di intervento dalla ditta aggiudicataria che comporti modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente, per essere quindi allegato al contratto d'appalto che verrà sottoscritto dalle parti.

5. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Nelle schede seguenti sono indicati i soggetti che cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività oggetto dell'appalto ai sensi del D.lgs. 04/09/2008, n. 81 s.m.i..

I soggetti che cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D.lgs. 04/09/2008, n. 81 s.m.i., sono il datore di lavoro committente e l'azienda appaltatrice.

Datore di lavoro Committente:

Denominazione e Ragione sociale	COMUNE DI MONDRAGONE
Sede Legale	Viale R. Margherita 93
Attività svolta	Pubblica Amministrazione
Resp.le Area III	Arch. Salvatore Catanzano
Part. I.V.A.	01031710617
Telefono	0823 774241
Fax	0823 1602005
E-mail	
Medico competente	

Azienda appaltatrice:

Denominazione e Ragione sociale	
Sede Legale	
Attività svolta	
Legale Rappresentante	
Part. I.V.A.	
Telefono	
Fax	
Email	

Medico competente	
-------------------	--

Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori:

Datore di lavoro	
Direttore tecnico	
Responsabile SPP	
RLS impresa	
Medico competente	

6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL' APPALTO

Il servizio consiste nell'espletamento da parte dell'Appaltatore dei servizi e più precisamente:

- recupero/smaltimento della frazione organica dei rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata comunale.

I servizi oggetto d'appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati se non per comprovate "*cause di forza maggiore*".

7.ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL' AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO D'APPALTO

Il committente procederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

La ditta appaltatrice dovrà:

- ☐ presentare il documento unico di valutazione dei rischi DUVRI definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto;
- ☐ produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente.

8. VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE

Per la definizione di interferenza ci si rifà alla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 in data 05 marzo 2008, che definisce come un "*contatto rischioso*" ***tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.***

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice, che la stessa ha comunque l'obbligo di esaminare ed esplicitare all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

Le attività che comportano dei rischi, in merito al servizio in appalto, possono essere così riassunte :

- o Movimentazione dei mezzi all'interno del centro di raccolta comunale;
- o Soste per il prelievo della frazione organica dei rifiuti;
- o Attività di prelievo rifiuti meccanizzata;
- o Movimentazione carichi.

Nell'ambito del presente appalto si considerano le seguenti interferenze:

- Accesso in entrata e uscita al centro comunale di raccolta dei rifiuti.

Relativamente a tale punto, si tratta dell'interferenza generata dall'accesso da parte della ditta appaltatrice alla struttura comunale per movimentare e prelevare dai contenitori/cassoni di raccolta della frazione organica, contemporaneamente alla presenza di altri lavoratori del Comune .

9. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

Per le interferenze richiamate nel precedente paragrafo, i rischi individuati consistono nella possibilità di urto tra autoveicoli di due soggetti o di schiacciamento di persone eventualmente transitanti a piedi.

Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:

- 1) riunione periodica di coordinamento tra Appaltatore e Comune e consegna dei documenti inerenti la sicurezza;
- 2) sopralluoghi periodici al sito da parte del responsabile della sicurezza aziendale
- 3) formazione periodica degli operatori;
- 4) eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti;
- 5) per il centro di raccolta comunale, la ditta appaltatrice dovrà accedervi esclusivamente dopo aver segnalato con idoneo dispositivo acustico la propria presenza ed intenzione ai lavoratori presenti nella struttura, e comunque solo dopo essersi accertati che l'area risulta liberamente accessibile per le operazioni richieste.
- 6) apprestamenti/segnaletica all'ingresso ed all'interno del centro comunale di raccolta atti a segnalare adeguatamente i percorsi degli automezzi e degli utenti. Messa a disposizione di segnaletica temporanea di pericolo e di presenza di mezzi in transito per carico e scarico, da installare presso gli accessi all'area. Dotazione e messa in funzione dei mezzi di carico e scarico di segnalatori acustici e luminosi atti a segnalare la presenza e l'effettuazione delle operazioni e manovre in atto.

10. COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza, aggiuntivi rispetto a quanto già compreso nei prezzi determinati per i servizi oggetto d'appalto, si valutano nella entità di seguito specificata, trattandosi, quasi per intero, di misure di tipo generico già previste nel DVR proprio dell'impresa appaltatrice.

Tale parte di corrispettivo non è soggetta a ribasso d'asta in sede di gara ed è pari a:

Fornitura DPI	€ 1.000,00
Costi di formazione e aggiornamento	€ 1.200,00
Medico competente, visite, analisi	€ 2.204,80
Responsabile della sicurezza	€ 1.000,00
TOTALE	€ 5.404,80

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

11. AVVERTENZE FINALI

L'Appaltatore è tenuto a valutare ed attivare tutte le misure necessarie per la protezione dei propri lavoratori e per la protezione dei terzi da eventuali rischi. Il presente documento costituisce parte integrante del contratto d'appalto e ha validità immediata dalla data di sottoscrizione del contratto stesso. In caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto deve essere soggetto a revisione ed aggiornamento.

La sottoscrizione del presente DUVRI non esime l'Appaltatore dalla valutazione dei rischi di cui agli articoli 28, 29 e 30, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, che deve altresì porre in atto le misure di prevenzione e protezione ed il relativo servizio (articoli da 31 a 35), la formazione, l'informazione e l'addestramento degli addetti (articoli 36 e 37) e la sorveglianza sanitaria (articoli da 38 a 42) e resta l'unico responsabile della gestione delle emergenze (articoli da 43 a 46).

Istruttore tecnico

Geom. Giuseppe Pontoriero

Il Resp.le Area III

arch. Salvatore Catanzano